



**AMBITO
DISTRETTUALE
SOCIALE 10
"ORTONESE"**

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE PER LA FRUIZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL “DOPO DI NOI – L. 112/2016”, FONDI 2021, RIVOLTI A PERSONE CON NECESSITÀ DI SOSTEGNO INTENSIVO.

Vista la normativa regionale, L. 22/1998 e nazionale, L. 328/2000, in materia di servizi sociali e di integrazione delle persone con disabilità;

Premesso che:

- gli artt. 3 e 19 della Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità, svoltasi a New York il 13.12.2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, impegnano gli Stati a favorire la vita indipendente, l'inclusione nella società e l'autonomia delle persone con disabilità;
- la legge 22 giugno 2016, n. 112, recante “*Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità con necessità di sostegno intensivo prive di sostegno familiare*” ha previsto all'art. 3, comma 1 l'istituzione di un Fondo per l'assistenza alle persone con necessità di sostegno intensivo prive del sostegno familiare, nonché, all'art. 3, comma 2, ha stabilito che l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo è subordinato alla sussistenza di specifici requisiti da individuare con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro della Salute, previa intesa in sede di conferenza unificata di cui all'art. 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281;
- il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del fondo;

Dato atto che:

- con il DPCM del 7 dicembre 2021 è stata disposta la ripartizione del Fondo del Dopo di Noi anno 2021;
- la Regione Abruzzo con Deliberazione di Giunta n. 687 del 30.10.2024:
 - ha approvato il “Programma attuativo regionale da realizzare sul territorio con le risorse del “Fondo Dopo di Noi - annualità 2021” indicato nel relativo Allegato A;
 - ha approvato il “Programma di massima degli interventi territoriali” di cui all'Allegato B;
 - ha stabilito che le risorse del predetto fondo, pari a € 1.818.790, sono ripartite tra i 24 Ambiti Distrettuali Sociali, sulla base della quota di popolazione residente nella fascia di età 18/64 anni;
- con determinazione regionale n. DPG023/11 del 21.01.2025 sono state trasferite, agli Ambiti Distrettuali Sociali, le risorse del “Fondo 2021 per l'assistenza alle persone con disabilità con necessità di sostegno intensivo prive del sostegno familiare”;
- all'ECAD Ortonese n. 10 sono state assegnate risorse per complessivi € 45.709,56 – CUP C95I24000160001;

Richiamati:



**AMBITO
DISTRETTUALE
SOCIALE 10
"ORTONESE"**

- il Piano Sociale d'Ambito Distrettuale dell'ECAD 10 Ortonese redatto in attuazione delle disposizioni nazionali e regionali in tema di organizzazione e gestione del sistema territoriale degli interventi e dei servizi sociali e socio-sanitari, approvato con delibera di C.C. n. 45 del 24.10.2022;
- la deliberazione di Giunta Regionale N. 786 del 30.10.2024 di approvazione degli indirizzi di programmazione regionale degli interventi, relativamente all'impiego del Fondo Dopo di noi 2021;
- la determina dirigenziale Registro Generale n. 297 del 21/02/2025 con la quale è stato accertato il budget di € 45.709,56 assegnato all'ECAD Ortonese n. 10;

Vista la determinazione dirigenziale di approvazione del presente Avviso e il relativo allegato;

RENDE NOTO CHE

è indetto un avviso pubblico finalizzato all'assegnazione dei contributi del Fondo "Dopo di Noi" annualità 2021 destinati alla realizzazione di interventi in favore di persone con disabilità con necessità di sostegno intensivo prive di supporto familiare.

ART. 1 OBIETTIVI E FINALITÀ DELL'AVVISO

Il presente avviso ha come obiettivo la realizzazione di progetti individualizzati volti a promuovere l'autonomia e l'inclusione sociale delle persone con necessità di sostegno intensivo.

Sono a tal fine attivati 'percorsi programmati' che, secondo le specifiche esigenze dei beneficiari, possano portare al conseguimento di un più alto livello di autonomia personale e relazionale, per il raggiungimento di una maggiore o totale indipendenza dal nucleo familiare di origine. A tal fine verrà redatto apposito progetto di vita e il relativo budget progettuale.

ART. 2 DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO

I destinatari dell'Avviso sono le persone in possesso dei requisiti di seguito specificati:

- residenza in uno dei Comune dell'Ambito Ortonese n. 10 e, se straniero, possesso di regolare titolo di soggiorno;
- disabilità non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità;
- certificazione ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 104/1992;
- età dai 18 in sù;
- prive del sostegno familiare in quanto rientranti in una delle seguenti casistiche:
 - mancanza di entrambi i genitori o se presenti, impossibilitati a fornire adeguato



AMBITO
DISTRETTUALE
SOCIALE 10
"ORTONESE"

sostegno;

- prospettiva del venir meno del supporto da parte del nucleo familiare.

L'individuazione degli utenti è subordinata alla valutazione multidimensionale, in coerenza con il sistema di classificazione ICF di cui alla scheda S.Va.M.Di, a cura dell'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) così come previsto all'art. 14 della Legge n. 328/2000, all'art. 3 del D.P.C.M. del 14 febbraio 2001, all'art. 6 del Decreto *ad acta* della Regione Abruzzo n. 107/2013 e all'art. 2 del D.M. del 23.11.2016.

ART. 3 - PRIORITÀ DI ACCESSO

L'accesso alle misure a carico del fondo è prioritariamente garantito alle persone prive del sostegno familiare che, in esito alla valutazione multidimensionale, effettuata da equipe multiprofessionale in cui siano presenti almeno la componente clinica e sociale, necessitano con maggiore urgenza degli interventi previsti.

La valutazione dell'urgenza viene fatta tenendo conto dei seguenti aspetti:

- le limitazioni dell'autonomia;
- i sostegni che la famiglia è in grado di fornire;
- la condizione abitativa ed ambientale;
- le condizioni economiche della persona e della sua famiglia.

La priorità di accesso (art. 2 dell'Allegato A 'Indirizzi di programmazione regionale' della D.G.R. n. 687 del 30.10.2024) in esito alla valutazione multidimensionale è garantita alle persone con necessità di sostegno intensivo:

- mancanti di entrambi i genitori, del tutto prive di risorse economiche reddituali e patrimoniali, che non siano i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità;
- i cui genitori per ragioni legate all'età ovvero a proprie situazioni di disabilità, non sono più nella condizione di continuare a garantire loro, nel futuro prossimo, il sostegno genitoriale necessario;
- inserite in strutture residenziali le cui caratteristiche strutturali e organizzative non consentono in alcun modo di riprodurre le condizioni abitative e relazionali della casa familiare;
- con genitori ancora in grado di garantire il sostegno genitoriale, per le quali è comunque emersa la necessità di esigenze abitative extra-familiari e l'idoneità per gli interventi di cui alla Legge n. 112/2016.

ART. 4

VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE E PROGETTO DI VITA

L'accesso ai diversi interventi è subordinato alla Valutazione da parte dell'equipe multi-professionale dell'UVM del Distretto Sanitario di Ortona, nelle quali saranno presenti sia le componenti cliniche sia sociali, in coerenza con il sistema di classificazione ICF (Classificazione



AMBITO
DISTRETTUALE
SOCIALE 10
"ORTONESE"

Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute).

La valutazione multidimensionale analizzerà le diverse dimensioni del funzionamento della persona con disabilità in prospettiva della sua migliore qualità di vita, tenendo conto delle seguenti aree:

- cura della propria persona, inclusa la gestione di interventi terapeutici;
- mobilità;
- comunicazione e altre attività cognitive;
- attività strumentali e relazionali della vita quotidiana.

La valutazione multidimensionale è finalizzata alla definizione del progetto di vita, che individua gli specifici sostegni di cui la persona con disabilità ha bisogno, a partire dalle prestazioni sanitarie, sociali e socio – sanitarie, con particolare riferimento agli interventi e servizi oggetto del presente avviso, che confluiscono nel budget di progetto.

Il progetto di vita è definito assicurando la più ampia partecipazione possibile della persona, tenendo conto dei suoi desideri, aspettative e preferenze. Se la persona con disabilità non è in grado di poter manifestare pienamente la propria volontà, quest'ultima è sostenuta da chi ne cura gli interessi.

Il progetto di vita individua un case manager che ne assicura la realizzazione e il monitoraggio; il case manager è individuato in un operatore con le necessarie competenze (assistente sociale, educatore, infermiere ecc.).

Il predetto Progetto sarà condiviso e sottoscritto dalla persona con disabilità e dalla sua famiglia o da chi ne garantisce la protezione giuridica.

Al Comune di Ortona non potranno essere imputati ulteriori oneri aggiuntivi oltre alle risorse stanziare in relazione al budget riconosciuto all'utente.

ART. 5 INTERVENTI ATTIVABILI

(sulla base del D. Interm. del 23.11.2016 e della D.G.R. n. 687 del 30.10.2024)

Le risorse assegnate dalla Regione Abruzzo all'ECAD n. 10, riferite al Fondo annualità 2021, sono pari ad € **45.709,56** (CUP C95I24000160001).

Gli interventi finanziabili, nei limiti del budget disponibile, sono i seguenti:

- **AZIONE "A": percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione di cui all'art. 3, commi 2 e 3 del DM del MLPS del 23.11.2016.**

Tale intervento si può realizzare nelle seguenti azioni volte ad avviare le persone con disabilità in percorsi di accompagnamento verso l'autonomia e l'uscita graduale dal nucleo di origine:

- progetti individualizzati per favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità, mediante azioni educative da garantire quando la persona con disabilità vive ancora nell'ambito familiare. In questo contesto, ad esempio, può essere finanziata l'assistenza



- soggiorni temporanei al di fuori dell'ambito familiare, in contesti di coabitazione (inserimenti graduali in gruppi appartamento o esperienze di brevi periodi in appartamenti palestra). In questo contesto, sono strutturabili servizi di ospitalità periodica che consentano alle persone con necessità di sostegno intensivo di sperimentare occasioni di autonomia, vivendo in un luogo diverso dalla propria casa, insieme ad un piccolo gruppo, per periodi definiti e programmati, mantenendo le proprie principali attività abituali.

➤ **AZIONE "B": Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative che presentano caratteristiche di abitazioni, inclusa quella di origine, o gruppi-appartamento o soluzioni di co-housing che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare di cui all'art. 3, comma 4 del D.M. del 23.11.2016.**

Rientrano in quest'area interventi a sostegno della domiciliarità in case di civile abitazione, inclusa l'abitazione di origine e soluzioni di co-housing, con le caratteristiche di cui all'articolo 3 comma 4 del D.M. 23.11.2016, che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare. Gli interventi finanziabili nell'ambito del progetto di vita di supporto alla domiciliarità.

In ogni caso, a valere sulle risorse del Fondo non possono essere sostenute residenzialità in singoli moduli abitativi che ospitino più di 5 persone; il medesimo complesso residenziale, in presenza di più moduli abitativi, non potrà ospitare più di 10 persone con necessità di sostegno intensivo, inclusi eventuali posti per situazioni di emergenza e/o sollievo, in un massimo di 2.

Fermi restando i requisiti che garantiscono l'accessibilità e la mobilità interna, non sono previsti in via generale requisiti strutturali, se non quelli minimi previsti dalle norme per le case di civile abitazione.

➤ **AZIONE "C": programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile (art. 3, comma 5 del D.M. 2016), anche attraverso i tirocini di inclusione sociale (art. 3, comma 6 del D.M. 2016).**

Tale intervento prevede l'attivazione di laboratori diurni e/o brevi soggiorni per l'autonomia abitativa svolti in appartamenti attrezzati (cosiddetti palestra), con supporto educativo ed assistenziale, nei quali le persone con disabilità imparano e sperimentano concretamente a vivere fuori dalla famiglia e in piccoli gruppi, nonché tirocini di inclusione.

➤ **AZIONE "E": Interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare, di cui all'art. 3, comma 7.**

In caso di situazioni di emergenza (come il decesso o il ricovero ospedaliero o malattia del caregiver familiare) che possono fortemente pregiudicare i sostegni necessari alla persona con necessità di sostegno intensivo per una vita dignitosa presso il proprio domicilio e non si possa efficacemente provvedere con servizi di assistenza domiciliare per consentire il permanere nel suo contesto di vita, a valere sulle risorse del Fondo Dopo di noi e per le sole spese di carattere sociale, si può prevedere l'inserimento, per il tempo strettamente necessario, in strutture (comunità alloggio o Comunità alloggio sanitarie o socio-sanitarie) dalle caratteristiche diverse da quelle previste dal comma 4 dell'art. 3 del Decreto, previa verifica dell'impossibilità di inserimento presso una di queste.



Deve comunque essere garantito il rispetto della volontà della persona disabile o di chi ne tuteli gli interessi. Tale intervento si inserisce in un percorso che identifica i tempi del rientro nella situazione familiare d'origine una volta cessata la situazione di emergenza, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. A valere sulle risorse del Fondo può gravare l'onere della quota sociale, in tutto o in parte, delle prestazioni erogate in ambito residenziale, ferme restando le prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

Rispetto alle predette azioni, in conseguenza del Fondo Regionale assegnato a questo Ambito Distrettuale, saranno garantiti i seguenti interventi:

Fondo Dopo di Noi 2021	Descrizione intervento	Media Costo giornaliero/orario	Budget per singolo Progetto Giorni/ Ore di assistenza programmabili
Azione A) 30,00 % € 13.712,86	Accompagnamento uscita dal nucleo familiare	Max € 80,00 <i>pro capite pro die</i>	Max n. 365 giorni complessivi
Azione B) 30,00 % € 13.712,86	Supporto alla domiciliarità	Max € 400,00 mensili <i>pro capite</i>	Max n. 365 giorni complessivi Max € 4.800,00 <i>procapite</i>
Azione C) 30,00 % € 13.712,86	Accrescimento consapevolezza e/o tirocini per l'inclusione sociale	Max € 40,00 <i>pro capite pro die</i>	Max n. 365 giorni complessivi
Azione E) 10,00 % € 4.570,98	Interventi di permanenza temporanea	Max € 1.443,92 <i>pro capite</i>	Max n. 30 giorni complessivi

A conclusione della procedura di valutazione, qualora si verifici che una delle quattro azioni presenti un avanzo, le somme verranno riassegnate distribuendo le stesse tra le altre azioni che presentino richiesta di ammissione all'intervento da parte dei potenziali beneficiari.

ART. 6 VALUTAZIONE DELLE ISTANZE

Per ciascuna domanda verrà verificato, a cura della Commissione Comunale da nominare con atto dirigenziale, il possesso dei requisiti generali da parte dell'istante e riscontrata la regolarità della documentazione prodotta. A tal fine la Commissione suddetta ha la facoltà di chiedere chiarimenti o documentazione integrativa.

Successivamente le istanze ritenute ammissibili verranno inviate ai distretti sanitari di competenza per le valutazioni da parte delle UU.VV.MM. A ciascuna persona con disabilità sarà assegnato il punteggio determinato dalle risultanze in coerenza della S.Va.M.Di. (Scheda per la Valutazione Multidimensionale per le persone con Disabilità ex Decreto Commissario ad acta del 20.12.2013, n. 107), adottata come strumento di valutazione a livello regionale, e del sistema ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute) rispetto ai seguenti criteri:



**AMBITO
DISTRETTUALE
SOCIALE 10
"ORTONESE"**

1. Valutazione Clinica: profilo per la determinazione dell'impegno assistenziale;
2. Valutazione Sociale, i cui parametri sono riportati nella scheda "Allegato A" alla S.Va.M.Di.

Ai fini della redazione della graduatoria definitiva, successivamente alla valutazione dell'U.V.M., saranno attribuiti i seguenti punteggi rispetto alle priorità di accesso previste al precedente art. 3:

CRITERI DI PRIORITÀ DI ACCESSO per un punteggio massimo di "4".	
Parametro	Punteggio
Persone con necessità di sostegno intensivo mancanti di entrambi i genitori, del tutto prive di risorse economiche reddituali e patrimoniali, che non siano i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità.	4
Persone con necessità di sostegno intensivo i cui genitori, per ragioni legate all'età ovvero a proprie situazioni di disabilità, non sono più nella condizione di continuare a garantire loro, nel futuro prossimo, il sostegno genitoriale necessario.	3
Persone con necessità di sostegno intensivo inserite in strutture residenziali le cui caratteristiche strutturali e organizzative non consentono in alcun modo di riprodurre le condizioni abitative e relazionali della casa familiare.	2
Persone con necessità di sostegno intensivo con genitori ancora in grado di garantire il sostegno genitoriale, per le quali è comunque emersa la necessità di esigenze abitative extra-familiari e l'idoneità per gli interventi di cui alla Legge n. 112/2016	1

ART. 7 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

L'istanza di accesso al beneficio, debitamente firmata e compilata, deve essere redatta utilizzando la seguente modulistica (che costituisce parte integrante del presente Avviso):

Le istanze dovranno pervenire al Comune di Ortona, **entro le ore 13:00 del giorno 09/04/2026** in una delle seguenti modalità:

- a mano in busta chiusa, tramite consegna diretta presso l'Ufficio Protocollo Generale dell'Ente (orari dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00 - martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00). Farà fede la data e l'orario apposti sulla busta dall'Ufficio Protocollo del Comune di Ortona;
- a mezzo posta o agenzia di recapito autorizzata;
- tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.ortona.it

Si considerano prodotte in tempo utile:

- le domande presentate direttamente al Protocollo dell'Ente, facendo a tal fine fede la data e l'orario apposti sul timbro di entrata sulla busta;



AMBITO
DISTRETTUALE
SOCIALE 10
"ORTONESE"

- le domande spedite a mezzo raccomandata o pec e pervenute al Protocollo Generale dell'Ente entro il termine stesso.

Sulla busta della domanda e nell'oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: **“DOMANDA PER LA FRUIZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL “DOPO DI NOI – FONDO 2021– L. 112/2016”.**

Il modulo di domanda potrà essere scaricato dal sito internet del Comune di Ortona: www.comune.ortona.it.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di ammettere a valutazione, le domande pervenute **oltre la data di scadenza** che saranno eventualmente valutate **solo dopo** l'istruttoria di quelle pervenute entro i termini e secondo l'ordine di arrivo, previa disponibilità di risorse.

ART. 8 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

L'istanza dovrà essere corredata dalla **seguinte documentazione obbligatoria**:

- Copia del documento di identità, in corso di validità, dell'istante;
- Copia della certificazione L.104/1992 art. 3 comma 3 dell'istante;
- Attestazione ISEE in corso di validità o dichiarazione di esserne in possesso;
- Copia del regolare titolo di soggiorno se cittadino straniero.

Si dovrà inoltre provvedere a inoltrare la seguente documentazione qualora ne ricorrano i presupposti:

- nei casi di persone con disabilità rappresentate da terzi: copia del provvedimento di protezione giuridica o eventuale altra documentazione, unitamente a copia del documento d'identità;
- copia certificazione attestante l'invalidità civile dell'istante;
- eventuale copia certificazione attestante invalidità civile e/o certificazione L. 104/92 del familiare unitamente a copia del documento d'identità del medesimo;
- eventuale attestazione di inserimento in struttura residenziale di cui all'Art.4, c. 3, lettera c) del D. Interm. MLPS 23.11.2016.

ART. 9 VALUTAZIONE DEI BENEFICIARI GIÀ INSERITI NEGLI INTERVENTI

I beneficiari già inclusi nell'azione “**b**” saranno inseriti di diritto in graduatoria per garantire loro in via prioritaria la prosecuzione della progettualità, previa valutazione positiva da parte dell'U.V.M di competenza e revisione dei progetti di vita. Per coloro che sono inseriti nella progettualità finanziata con il PNRR (Investimento 1.2) la prosecuzione potrà essere garantita successivamente alla scadenza della stessa, previa disponibilità delle risorse destinate a tale azione, valutazione dell'U.V.M di competenza e revisione dei progetti di vita e relativi budget progettuali.



**AMBITO
DISTRETTUALE
SOCIALE 10
"ORTONESE"**

ART. 10 GRADUATORIA

A seguito della valutazione delle UU.VV.MM. e dell'attribuzione del punteggio delle priorità di accesso ai sensi dell'art. 6 del presente avviso, sarà redatta apposita graduatoria.

I beneficiari saranno individuati in ordine di punteggio attribuito. Il loro numero sarà determinato dalla definizione degli interventi previsti nei progetti di vita e dal relativo costo, fino a concorrenza delle risorse disponibili.

Qualora si verificasse una parità di punteggio, verrà data precedenza al richiedente con l'“ISEE socio-sanitario” più basso. In caso di uguale valore di quest'ultimo “ISEE”, verrà preso in considerazione **l'ISEE ordinario** in corso di validità e sarà data la precedenza in graduatoria al beneficiario il cui ISEE ha valore minore. Coloro che, in tale situazione, non consegneranno il predetto “ISEE ordinario” saranno automaticamente collocati in posizione più bassa.

ART. 11 COMUNICAZIONI

A seguito della verifica delle domande, la ‘graduatoria dei beneficiari’ - provvisoria e successivamente definitiva - verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente (www.comune.Ortona.it) nell'area “*Avvisi Pubblici*”, alla voce “*Comunicazioni*”.

Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge nei confronti dei Soggetti partecipanti alla presente procedura. Sarà cura di questi ultimi consultare il sito del Comune di Ortona.

ART. 12 UTILIZZO DEL CONTRIBUTO

I beneficiari del Dopo di Noi potranno fruire del contributo loro assegnato scegliendo gli Enti idonei ad erogare gli interventi previsti dalla L. 112/2016 presenti nell'elenco che verrà costituito dall'Amministrazione Comunale a seguito di apposita manifestazione di interesse.

ART. 13 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Trattamento dei dati personali degli utenti verrà effettuato, in conformità con il Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679) e con la coerente normativa nazionale vigente (D.Lgs n. 196/03); esso verrà effettuato esclusivamente per le finalità previste dalla normativa vigente in materia di servizi comunali alla persona e socio-educativi, con particolare riferimento all'organizzazione degli interventi di cui al presente Avviso.

I dati sono trattati secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti che la normativa riconosce all'interessato.

La raccolta e il trattamento dei dati personali, pertinenti e non eccedenti, sono effettuati esclusivamente



**AMBITO
DISTRETTUALE
SOCIALE 10
"ORTONESE"**

per le seguenti finalità:

1. svolgimento dell'istruttoria tecnico/amministrativa;
2. elaborazione di reportistica a fini statistici circa gli esiti dell'Avviso;
3. comunicazioni sull'esito dell'istruttoria agli uffici e amministrazioni competenti;
4. realizzazione della attività di controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate per accedere ai benefici.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per accedere al servizio e l'eventuale rifiuto al trattamento comporterà il venir meno della possibilità di beneficiarne. In ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento e del Responsabile esterno indicato, contattando rispettivamente il Responsabile della Protezione dati del Comune, all'indirizzo mail dpo@comune.ortona.ch.it Prima di sottoscrivere il modulo di domanda l'utente voglia prendere visione dell'informativa completa sul trattamento che, per quanto concerne il titolare è reperibile sul sito web del Comune di Ortona, all'indirizzo <https://www.comune.ortona.ch.it/>.

ART. 14 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della Legge 7.8.1990 n. 241 e ss.mm.ii., il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Vitullo Marina: m.vitullo@comune.ortona.ch.it

ART. 15 DISPOSIZIONI FINALI

L'Amministrazione Comunale, in ogni momento, si riserva la facoltà di revocare, prorogare, annullare o interrompere la presente procedura, senza che i richiedenti possano avanzare alcun diritto o pretesa di sorta ivi compresi rimborsi di spese o indennizzi di qualsiasi tipo o natura.

L'Amministrazione si riserva di valutare in corso d'opera l'eventuale ridestinazione delle risorse nel caso in cui emerga una richiesta maggiore, da parte dell'utenza, nella scelta di un intervento rispetto ad un altro.

La falsità in atti e le dichiarazioni mendaci comportano sanzioni amministrative e penali ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, oltre alla segnalazione alle Autorità competenti secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

**IL DIRIGENTE
(DOTT. AVV. LUCA MASTRANGELO)**